

La presente deliberazione viene affissa il 03 LUG. 2014 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 19 del 02 LUG. 2014

Oggetto:

ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI E PER LA GESTIONE NONCHÉ L'AGGIORNAMENTO DEL RELATIVO CATASTO. AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE TECNICO ALLA NUOVA NORMATIVA.-

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di luglio ore 14.00 presso la Rocca dei Rettori è presente il Commissario Straordinario prof. Ing. Aniello Cimitile per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale, NARDOKE DZ, Francesco

PREMESSO:

- CHE, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 Febbraio 2008, la Provincia di Benevento, in qualità di Autorità Competente, ai sensi del D.Lgs 192/2005, affidava in concessione all'ASEA S.p.A. l'attività di cui all'oggetto;
- CHE, con lo stesso atto deliberativo, la Provincia di Benevento, per la gestione delle predette attività, approvava:
 1. lo «schema di contratto di servizio»;
 2. il «Disciplinare Tecnico»;
- CHE, con Determina Dirigenziale n. 313 del 24 Dicembre 2009, la Provincia di Benevento, apportava delle modifiche al «Disciplinare Tecnico» di cui sopra;

CONSIDERATO:

- **CHE**, con il D.P.R. 74/2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.149 del 27-6-2013), venivano dettate disposizioni attuative del D.lgs 192/2005, per il recepimento della Direttiva Europea 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia, introducendo novità in merito ai controlli di manutenzione ed efficienza degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- **CHE**, a seguito di ciò, la Regione Campania emanava specifica Circolare Applicativa (*Prot. 2013 - 0809614 del 26/11/2013*) con la quale confermava le disposizioni e le competenze di questo Ente circa la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio della Provincia di Benevento, ad eccezione della città capoluogo, quali stabilite con D.G.R. n.21/2007;
- **CHE**, con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.02.2014 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 del 07.03.2014) venivano pubblicati i nuovi modelli dei libretti relativi agli impianti di climatizzazione e la nuova modulistica relativa alle attività di controllo dell'efficientamento energetico, da utilizzarsi con decorrenza 01.06.2014;
- **CHE**, con successivo D.M. del medesimo Ministero del 20.06.2014 è stata rinviata la suddetta decorrenza al 15.10.2014;

RITENUTO doversi procedere ad adeguare il vigente Disciplinare Tecnico alle intervenute disposizioni normative;

VISTI:

- il D.LGS. 192/2005
- il D.LGS. 311/2006. e s.m.i.;
- la D.G.R (Regione Campania) n. 21 del 19/02/2007;
- il Decreto (M.I.S.E) del 22/11/2012 (G.U. n.21 del 25/01/2013);
- il D.P.R. 74/2013;
- la L. n.90/2013;
- la Circolare Applicativa della Regione Campania, Prot. 2013 - 0809614, del 26/11/2013;
- il D.M. 10.02.2014;
- il D.M. 20.06.2014;

VISTO il nuovo Disciplinare Tecnico per tali fini predisposto dal Settore Edilizia-Patrimonio-Energia-Protezione Civile, costituito da n. 27 articoli e n. 2 allegati, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

per tutte le motivazioni sopraesposte si propone l'approvazione del citato disciplinare tecnico

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

L. 02-07-2014

Il Dirigente del Settore SEPEPC
(Ing. Valentino Melillo)

Valentino Melillo

Il Dirigente del Settore Gestione Economica
(Dott. Raffaele Bianco)

Raffaele Bianco



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

*Allegato «B»
del contratto di servizio*

**FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI
IMPIANTI TERMICI**

DISCIPLINARE TECNICO

RECANTE I CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- ✓ L. 10/91 e s.m.i.;
- ✓ D.P.R. 412/93;
- ✓ D.P.R. 551/99;
- ✓ D.LGS. 192/2005;
- ✓ D.LGS. 311/2006. e s.m.i.;
- ✓ D.G.R (Regione Campania) n. 21 DEL 19/02/2007;
- ✓ Decreto (M.S.E) del 22/11/2012 (GU n.21 del 25/01/2013);
- ✓ DPR 74/2013;
- ✓ L. n.90/2013;
- ✓ CIRCOLARE APPLICATIVA (Regione Campania), Prot. 2013 – 0809614, del 26/11/2013;
- ✓ il D.M. 10.02.2014;
- ✓ il D.M. 20.06.2014.

Handwritten signature



PROVINCIA DI BENEVENTO

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA



CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Premessa

Le attività di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione sono svolte nel superiore interesse pubblico alla salubrità dell'aria ed alla sicurezza ambientale. Esse sono pertanto necessarie per assicurare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, al regolare esercizio e conduzione degli impianti nonché alla loro corretta installazione.

La Legge n. 10/91, nell'ambito delle «norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», stabiliva all'art. 31 comma 4 che «i Comuni con più di 40mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti».

In ambito europeo, la normativa di riferimento è rappresentata dalla *Direttiva n. 2002/91/CE* sull'efficienza energetica degli edifici nella Comunità Europea.

La *Direttiva* è stata recepita a livello nazionale con il *Dlgs n. 192/2005* che ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni dei sistemi di climatizzazione invernale ed estiva nonché la manutenzione e l'esercizio degli stessi.

A livello regionale, la Regione Campania, ai sensi degli artt. 9, 10 e 17 del *Dlgs n. 192/05* e nell'ambito dello stesso, ha recepito la *Direttiva 2002/91/CE* con *DGR n. 21 del 19/01/07*. Nella stessa, tra l'altro, si:

1. INDIVIDUAVA, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI E TECNICO-AMMINISTRATIVI, NEI COMUNI CON PIÙ DI 40.000 ABITANTI E NELLE PROVINCE, PER LA RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO, GLI ORGANISMI COMPETENTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI, AI SENSI DELLA LEGGE 10/91, DPR 412/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
2. CONSENTIVA, ANALOGAMENTE, AI COMUNI E ALLE PROVINCE, CHE AVESSERO GIÀ ATTIVATO CON PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI, AI SENSI DELL'ALLEGATO «L» DEL D. LGS. 192/05, L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE IN CORSO.

Nel mentre, la *Commissione Europea*, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, avviava una procedura di infrazione (2006/2378) nei confronti della Repubblica Italiana, con ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/CE per l'assenza nell'ordinamento italiano di un'adeguata disciplina sulle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva.

Con *D.P.R. 74/2013* sono stati conseguentemente ri-definiti ed integrati i CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, NONCHÉ I REQUISITI PROFESSIONALI E I CRITERI DI ACCREDITAMENTO PER ASSICURARE LA QUALIFICAZIONE E L'INDIPENDENZA DEGLI ESPERTI E DEGLI ORGANISMI CUI AFFIDARE I COMPITI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE A) E C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192.



PROVINCIA DI BENEVENTO

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA



In data 26/11/2013, la *Regione Campania*, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 10 DPR 74/2013, nel provvedere affinché venisse assicurata la coerenza dei propri provvedimenti con le nuove disposizioni, assunte come riferimento minimo inderogabile, ha emanato la *Circolare (Prot. 2013 – 0809614) sull'applicazione del DPR 74/2013* con la quale ha precisato che «restano in vigore le disposizioni e le competenze già stabilite dalla Regione Campania con *D.G.R. n. 21/2007* in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici».

Di conseguenza, la *Provincia di Benevento*, quale Autorità Competente, provvede ad adeguare le proprie disposizioni IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI ALLE PREVISIONI DI CUI AL DPR 74/2013, ASSUMENDOLI COME RIFERIMENTO MINIMO INDEROGABILE (**ART. 10 COMMA 2 DPR 74/2013**).

Art. 2

Oggetto del Disciplinare Tecnico (DT)

La Provincia di Benevento quale autorità competente nell'ambito della propria autonomia, con il presente Disciplinare Tecnico:

- A. STABILISCE I CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.
- B. INDIVIDUA E CONFERMA NELL'AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE (ASEA) L'ORGANISMO TERRITORIALE DI CONTROLLO TITOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, QUALE REGOLAMENTATA DAL PRESENTE DISCIPLINARE TECNICO;
- C. ORDINA L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO ED ISPEZIONE/VERIFICA TECNICO-DOCUMENTALE IN SITO SUGLI IMPIANTI DI CUI ALLA LETTERA «A».

Art. 3

Obblighi dell'ASEA

L'ASEA, quale Organismo Territoriale di Controllo, nel rispetto del presente Disciplinare Tecnico, svolge i propri compiti per:

- A. ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA NELL'ESERCIZIO, NEL CONTROLLO E NELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA;
- B. ACQUISIRE I DATI NECESSARI ALLA COSTITUZIONE, ALLA GESTIONE ED AL COSTANTE AGGIORNAMENTO DI UN SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO AGLI IMPIANTI TERMICI, STABILENDONE MODALITÀ, TERMINI E PROCEDURE.

Pertanto, l'ASEA, in funzione degli obiettivi di cui ai suddetti punti «A,B», in dettaglio:

- 1. ESEGUE L'ACCERTAMENTO E L'ANALISI DEI RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO DI MANUTENZIONE O DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE)¹ PERVENUTI;
- 2. ESEGUE L'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE E QUALORA NE RILEVI LA NECESSITÀ, SI ATTIVA, PRESSO I RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI AFFINCHÉ QUESTI ULTIMI PROCEDANO AGLI ADEGUAMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI AI SENSI DELL'ART. 31

¹ Sino all'adozione degli allegati II, III, IV, V di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013, prorogati con D.M. del 20/06/2014, potranno essere utilizzati anche gli allegati «G» ed «F».

Villa

COMMA 3 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N° 10, DEL DPR 412/93, DEL DPR N° 551/99 E DEL DPR 74/2013.

3. CENSISCE, SUL TERRITORIO DI COMPETENZA, GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA, ISTITUENDO, GESTENDO ED AGGIORNANDO CONTINUAMENTE IL CATASTO TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI TERMICI (CATIT) DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DEL D.L.VO 192/05 E S.M.I.
4. PROMUOVE ED ORGANIZZA CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI.

SONO SOGGETTI AL PRESENTE DISCIPLINARE TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI, INDIVIDUALI O CENTRALIZZATI, PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEGLI EDIFICI INSTALLATI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, NONCHÉ TUTTI GLI IMPIANTI AD ESSI ASSIMILATI COSÌ COME DEFINITI NELL'ALLEGATO A DEL D.L.VO 192/05 E S.M.I. MODIFICATO DALL'ALLEGATO A DEL D.M. 22 NOVEMBRE 2012.

SONO ESCLUSI I CONTROLLI DIRETTI E SPECIFICI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA, MA SONO COMPRESI I CONTROLLI SULL'APPLICAZIONE ED IL RISPETTO DELLE NORME CHE L'INSTALLATORE/MANUTENTORE, NELLE VARIE FASI APPLICATIVE RIFERITE ALL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, È OBBLIGATO A GARANTIRE PER LA SALVAGUARDIA E LA GARANZIA DELL'INCOLUMITÀ DEGLI UTENTI.

Art. 4 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare si intende per:

1. **accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **attestato di prestazione energetica (APE):** il documento redatto ed asseverato da un professionista abilitato è rilasciato per edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati all'art. 6 comma 6 della L.90/2013. L'APE contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell'attestato di prestazione energetica.
3. **autorità competente:** la Provincia di Benevento che, sulla base di specifiche disposizioni regionali, è titolare della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
4. **biomassa legnosa:** i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
5. **bollino seriale:** il «Bollino seriale» è un'etichetta autoadesiva apposta dal manutentore di fiducia dell'utente su ognuna delle tre copie costituenti il Rapporto di Controllo Tecnico di Manutenzione

- o di Efficienza Energetica (RCEE) quale è redatto al termine delle operazioni di controllo e/o manutenzione degli impianti di climatizzazione.
6. **caminetto aperto:** focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
 7. **caminetto chiuso:** focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
 8. **certificazione energetica dell'edificio:** il complesso delle operazioni svolte dai soggetti abilitati per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
 9. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
 10. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
 11. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
 12. **consulenza energetica:** parere sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente;
 13. **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
 14. **dichiarazione di avvenuto controllo e/o manutenzione:** trasmissione e consegna, a cura del manutentore, nel rispetto dei termini fissati, del Rapporto di Controllo Tecnico di Manutenzione (RCTM) o del Rapporto di Controllo Tecnico di Efficienza Energetica (RCEE) all'Organismo Territoriale di Controllo. I Rapporti devono essere corredati del contributo economico previsto per la fascia di potenza cui l'impianto afferisce.
 15. **edificio adibito ad uso pubblico:** è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
 16. **edificio di proprietà pubblica:** è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
 17. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
 18. **fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale:** è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;
 19. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
 20. **fonti energetiche rinnovabili:** sono quelle definite all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n. 28;

21. **gradi giorno di una località:** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
22. **impianto termico ai sensi dell'art. 2 della legge 90/2013:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
- Non sono considerati impianti termici:
- a) *apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi se fissi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.*
- b) *Gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998, Prot. n. 206312).*
23. **impianto termico di nuova installazione:** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
24. **indice di prestazione energetica EP parziale:** esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
25. **indice di prestazione energetica EP:** esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
26. **involucro edilizio:** è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;
27. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati afferenti all'Organismo Territoriale di Controllo, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico;
28. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
29. **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

30. **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza, la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
31. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
32. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
33. **occupante:** è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
34. **organismo territoriale di controllo:** organismo che esercita, per conto dell'autorità competente, la funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
35. **ponte termico:** è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);
36. **ponte termico corretto:** è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente;
37. **potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
38. **potenza termica del focolare di un generatore di calore:** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
39. **potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
40. **proprietario dell'impianto termico:** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
41. **rapporto di prova (RP):** documento, redatto su apposito pre-stampato, sul quale il tecnico ispettore riporta i risultati dell'ispezione eseguita;
42. **rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
43. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo

- annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
44. **rendimento termico utile di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
45. **responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
46. **ristrutturazione di un impianto termico:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
47. **SCOP:** coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;
48. **SEER:** coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;
49. **servizi energetici degli edifici:**
- a) **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b) **produzione di acqua calda sanitaria:** fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c) **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - d) **illuminazione:** fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
50. **sostituzione di un generatore di calore:** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
51. **sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- a) prodotto dalla combustione;
 - b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);

- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
52. **stufa:** l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto;
53. **superficie utile:** è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
54. **temperatura dell'aria in un ambiente:** la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;
55. **termocamino:** un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
56. **termocucina:** una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
57. **termoregolazione:** il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
58. **termostufa:** un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
59. **terzo responsabile dell'impianto termico:** la persona giuridica e/o fisica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal titolare ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
60. **trasmissione termica:** flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;
61. **unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
62. **unità di micro-cogenerazione:** unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
63. **unità immobiliare residenziale e assimilata:** unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato);
64. **Valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Art. 5 Principi Generali

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto di climatizzazione, l'operatore che effettua tali operazioni provvederà a redigere e sottoscrivere un Rapporto di Controllo Tecnico di Manutenzione o di Efficienza Energetica (RCEE) da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del predetto rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 7 comma 5 del DPR 74/2013.

I Rapporti di Controllo Tecnico di Manutenzione o di Efficienza Energetica (RCEE) dovranno pervenire all'Organismo Territoriale di Controllo (ASEA) nei tempi e nei modi stabiliti dalla stessa con provvedimento reso noto alla popolazione interessata, nel rispetto dell'art. 9 comma 7 del DPR 74/2013.

I Rapporti di Controllo Tecnico di Manutenzione o di Efficienza Energetica (RCEE) devono essere completi dell'etichetta adesiva attestante il versamento del contributo (bollino seriale), del timbro e firma dell'operatore, controfirmati dal titolare, responsabile o amministratore, che ne conserverà una copia per ricevuta e presa visione.

Entro il 31 dicembre 2014, l'ASEA trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché all'Autorità Competente una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici dislocati sul proprio territorio, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale.

L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto di climatizzazione e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega, di cui all'Art. 6 comma 1 del DPR 74/2013, non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di

sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 15 commi 5 e 6 del D.lgs 192/2005, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

Il terzo responsabile, ai fini dell'art. 6 comma 3 del DPR 74/2013, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.

In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

Il terzo responsabile informa l'Organismo Territoriale di Controllo in caso:

- a) di delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) dell'eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) di decadenza di cui al di cui all'art. 6 comma 4 del DPR 74/2013, entro i due successivi giorni lavorativi;
- d) delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto, entro i due successivi giorni lavorativi.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.

Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Nel caso di impianti di climatizzazione con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

In relazione agli adempimenti previsti dal DPR 74/2013 rimangono vigenti le sanzioni:

- ✓ a carico del proprietario, del conduttore, dell'amministratore di condominio e del terzo responsabile, di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 192/05;



- ✓ a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, di cui all'art. 15 comma 6 del D.Lgs. 192/05.

I responsabili degli impianti di climatizzazione hanno l'obbligo di consentire i controlli che l'ASEA, quale Organismo Territoriale di Controllo, dispone sugli stessi secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 10/91, dall'Allegato L comma 16 del D.L.vo 192/05 e dall'art. 9 comma 9 del DPR 74/2013.

È VIETATO INSTALLARE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN MODO DIFFORME DAL D.M. 37/08 E S.M.I.

È VIETATO ESERCIRE GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI IN MODO DIFFORME DAL D.M. 37/08 E S.M.I.

È VIETATO ESERCIRE GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN TERMINI DIFFORMI DALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 10/91, DAL DPR 412/93, DAL DPR 551/99, DAL D. L.VO 192/05 E S.M.I. E DAL DPR 74/2013.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto di climatizzazione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la cadenza contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente nonché alle periodicità e/o modalità concordate e stabilite tra il responsabile dell'impianto ed il tecnico manutentore mediante l'allegato 2 del presente Disciplinare Tecnico così come previsto all'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto di climatizzazione e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Gli installatori e i manutentori degli impianti di climatizzazione, abilitati ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) **QUALI SIANO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI CUI NECESSITA L'IMPIANTO DA LORO INSTALLATO O MANUTENUTO, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE COSE;**
- b) **CON QUALE FREQUENZA LE OPERAZIONI DI CUI ALLA PREDETTA LETTERA a) VADANO EFFETTUATE.**

Gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, o per la preparazione di acqua calda sanitaria, devono essere muniti di un *Libretto di impianto per la climatizzazione*². In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

I modelli dei libretti di impianto, di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013, e i Rapporti di Controllo Tecnico di Manutenzione o di Efficienza Energetica (RCEE), nelle versioni o configurazioni relative alle

² Sino all'adozione dei modelli di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013, prorogati con D.M. del 20/06/2014, potranno essere utilizzati anche i precedenti libretti di impianto e/o di centrale.

diverse tipologie impiantistiche sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica.

I Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) prevedono una sezione, sotto forma di *check-list*, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

- A. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
1. *il sottosistema di generazione come definito all'art. 4 del presente Disciplinare;*
 2. *la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;*
 3. *la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.*
- B. Gli interventi di cui al precedente punto «A» sono effettuati secondo le tipologie dei rispettivi Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica come individuati dall'Allegato A del D.P.R. 74/2013³.
- C. I controlli di efficienza energetica di cui ai punti «A e B» devono essere inoltre realizzati:
1. *all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;*
 2. *nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;*
 3. *nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.*
- D. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al punto «C»;

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B di cui al D.P.R. 74/2013.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro **180 giorni solari** a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Organismo Territoriale di Controllo, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

³ Sino all'adozione degli allegati II, III, IV, V di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013, prorogati con D.M. del 20/06/2014, potranno essere utilizzati anche gli allegati «G» ed «F».

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013 sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del predetto decreto.

Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art. 6

Personale addetto al servizio

L'ASEA, quale Organismo Territoriale di Controllo, si impegna ad assicurare la funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare con personale idoneo.

L'ASEA comunicherà all'Autorità Competente i nominativi del personale volto all'espletamento della funzione di ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio di competenza, corredando la predetta comunicazione, con due foto tessera e con la copia della carta d'identità ovvero di altro documento di riconoscimento valido.

Sarà altresì tempestivamente comunicata ogni sopraggiunta variazione in merito.

Art. 7

Programmazione delle visite ispettive

L'ASEA quale Organismo Territoriale di Controllo della Provincia di Benevento, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui all'art. 9 comma 9 del DPR 74/2013 stabilisce che le ispezioni siano programmate, su tutto il territorio di competenza, in base ai seguenti criteri e priorità:

- A. IMPIANTI PER CUI NON SIA PERVENUTO LA «DICHIARAZIONE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE» O PER I QUALI, IN FASE DI ACCERTAMENTO, SIANO EMERSI ELEMENTI DI CRITICITÀ;
- B. IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI O MACCHINE FRIGORIFERE CON ANZIANITÀ SUPERIORE A 15 ANNI;
- C. IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE SUPERIORE A 100 KW: ISPEZIONI SUL 100 PER CENTO DEGLI IMPIANTI, **ALMENO OGNI DUE ANNI**;
- D. IMPIANTI DOTATI DI MACCHINE FRIGORIFERE CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE SUPERIORE AI 100 KW: ISPEZIONI SUL 100 PER CENTO DEGLI IMPIANTI, **ALMENO OGNI QUATTRO ANNI**;
- E. IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI A GAS CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE SUPERIORE A 100 KW E IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE COMPRESA TRA 20 E 100 KW: ISPEZIONI SUL 100 PER CENTO DEGLI IMPIANTI, **ALMENO OGNI QUATTRO ANNI**;
- F. GLI IMPIANTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 7 DEL D.P.R. 74/2013, PER I QUALI DAI RAPPORTI DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA RISULTI LA NON RICONDUCEBILITÀ A RENDIMENTI SUPERIORI A QUELLI FISSATI NELL'ALLEGATO B DEL D.P.R. 74/2013.



PROVINCIA DI BENEVENTO

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA



NEL RISPETTO DELLE SUDETTE PRIORITÀ E DELLE SOGLIE DI POTENZA DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 2 DEL DPR 74/2013, SONO SOGGETTI AD ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE TUTTI GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA UBICATI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA COMPETE ALL'ORGANISMO TERRITORIALE DI CONTROLLO.

L'ASEA, ai sensi dell'art. 9 comma 10 del DPR 74/2013, predispone e trasmette, «con frequenza biennale», al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza.

Art.8

Piano per la sicurezza ed igiene del lavoro

L'ASEA si impegna affinché le operazioni di cui al precedente art. 7 siano eseguite conformemente al Piano di Sicurezza da essa elaborato in osservanza del D.L. n° 81 del 09/04/2008 che la stessa si impegna ad aggiornare e modificare in funzione dell'evoluzione normativa.

CAPO II ATTIVITÀ

Art. 9

Campagna informativa e promozionale

L'ASEA, nell'assolvere quanto previsto all'art. 3 del presente Disciplinare, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini circa la funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti di climatizzazione nel territorio di competenza della Provincia di Benevento.

Le campagne informative sono volte, prioritariamente, a rendere noto alle popolazioni interessate:

1. i criteri e le prescrizioni vigenti in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
2. le modalità, le procedure e i tempi di acquisizione dei dati necessari – Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione o di Efficienza Energetica (RCEE) – per l'implementazione, la gestione e il costante aggiornamento del Catasto Territoriale Impianti Termici (*CaTIT*);

L'articolazione della campagna informativa, concordata con l'Autorità Competente, potrà fare ricorso, tra l'altro, ai seguenti mezzi:

- MANIFESTI INFORMATIVI ISTITUZIONALI;
- BROCHURES E/O OPUSCOLI INFORMATIVI;
- INSERZIONI SULLE PAGINE DELLA STAMPA LOCALE;
- BANNER E/O ANNUNCI SUI MAGGIORI PORTALI WEB LOCALI;
- CARTONCINI ESPLICATIVI INVIATI ALL'UTENZA;
- MESSAGGI PUBBLICITARI TRASMESSI SULLE EMITTENTI LOCALI (RADIO E TV).

Art. 10

Ufficio Relazioni con il Pubblico (*Front Office*)

L'ASEA, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, organizza e gestisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (*Front Office*) legato all'espletamento della Funzione oggetto del presente Disciplinare.

Art. 11

Rapporti con le associazioni di categoria

L'ASEA si adopererà a tenere costantemente informate le associazioni di categoria, quali le Associazioni dei Consumatori, degli Artigiani, degli Installatori, dei Manutentori etc, sull'espletamento della funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare.

Art. 12

Catasto Territoriale Impianti Termici (*CaTIT*) - Implementazione ed aggiornamento

L'ASEA, in attuazione dell'art 9 comma 4 del Dlgs 192/2005 e dell'art. 10 comma 4 del DPR 74/2013, predispone, gestisce e costantemente aggiorna il Catasto Territoriale degli Impianti Termici (*CaTIT*), favorendone l'interconnessione con quello relativo agli attestati di prestazione energetica.

Il *CaTIT* conterrà almeno le seguenti informazioni:

- A. ANAGRAFICA IMPIANTI TERMICI (CODICE, INDIRIZZO, TIPO DI UTILIZZO, ANNO DI INSTALLAZIONE, ECC.);
- B. ANAGRAFICA DEI PROPRIETARI E/O DEGLI OCCUPANTI, A QUALISASI TITOLO, L'IMMOBILE IN CUI È PRESENTE L'IMPIANTO (NOMINATIVO, INDIRIZZO, ECC.);
- C. ANAGRAFICA TERZI RESPONSABILI (NOMINATIVO, INDIRIZZO, ECC.);
- D. DATI TECNICI COSTITUENTI L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE;
- E. DATI INERENTI I RAPPORTI TECNICI DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE O DI EFFICIENZA ENERGETICA;
- F. DATI INERENTI I RAPPORTI DI PROVA PRODOTTI NELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA.

Il *CaTIT* è gestito tramite apposito software in grado di elaborare tutte le informazioni inerenti la Funzione Pubblica oggetto del presente Disciplinare nonché, nello specifico, l'organizzazione dell'attività ispettiva.

L'Autorità Competente ha accesso diretto al *CaTIT*.

L'aggiornamento del *CaTIT* avverrà anche con l'inserimento dei dati comunicati dai fornitori dei combustibili, che periodicamente dovranno inviare, così come previsto dall'articolo 17 del DPR 551/99, e dall'art. 10 comma 4 lett. a del DPR 74/2013 l'elenco aggiornato degli utenti gestiti nell'anno precedente.

L'implementazione ed il costante aggiornamento del *CaTIT* avverrà con l'inserimento dei dati riportati nei **RAPPORTI DI PROVA** redatti dagli ispettori, nelle dichiarazioni di «nuovi impianti o modifica delle anagrafiche esistenti» comunicate da parte dei Comuni della Provincia o saranno forniti da altri Enti presenti sul territorio.

L'ASEA non è responsabile della veridicità dei dati trasmessi da terzi ma solo della rispondenza tra quelli raccolti e quelli archiviati.

È fatto assoluto divieto all'ASEA di divulgare o utilizzare, per fini diversi dallo svolgimento della Funzione Pubblica oggetto del presente Disciplinare, i dati acquisiti al *CaTIT*.

L'ASEA è responsabile ed incaricata del trattamento dei dati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Alla scadenza del contratto di servizio di cui al presente Disciplinare Tecnico il Catasto Territoriale Impianti Termici diverrà gratuitamente di proprietà dell'autorità competente.

Art. 13

Dichiarazione impianti di climatizzazione

La «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE» è obbligatoria su tutto il territorio di competenza della Provincia di Benevento.

Sono in capo all'Organismo Territoriale di Controllo, nel rispetto del Disciplinare Tecnico, la gestione delle modalità, dei termini e delle procedure di esecuzione della «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE» degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Art. 14

Procedure per la dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici *Bollino seriale*

Il «CONTROLLO E/O LA MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO», quale riportato all'art. 13, è **validamente dichiarato se, e solo se, corredato di BOLLINO SERIALE.**

Il «BOLLINO SERIALE» è un'etichetta autoadesiva costituita di tre esemplari, ciascuno dei quali differisce esclusivamente per la sua specifica destinazione: «UTENTE», «MANUTENTORE» e «ASEA».

Il «BOLLINO SERIALE», oltre al logo della Provincia di Benevento e dell'ASEA, esibisce i seguenti dati:

- 1) un codice a barra;
- 2) un codice alfanumerico identificativo dell'impianto di climatizzazione;
- 3) il contributo economico di cui alla Tabella «A» del Disciplinare Tecnico;
- 4) la «periodicità» di dichiarazione attribuita all'impianto di cui alla Tabella «A» del Disciplinare Tecnico;
- 5) la data di esecuzione del controllo.

AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL «BOLLINO SERIALE», LA DATA IN ESSO RIPORTATA, QUALE ANNOTATA DAL MANUTENTORE O DAL TERZO RESPONSABILE, DEVE COINCIDERE CON QUELLA ATTESTATA DAL RAPPORTO TECNICO DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE O DI EFFICIENZA ENERGETICA.

I sottostanti punti «A,B,C,D» presentano il dettaglio delle procedure di «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE», le quali sono articolate per tipologia, alimentazione e classi di potenza degli impianti, nel rispetto dell'art. 10 comma 3, lett. C, del DPR 74/2013.

A. IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA (POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 10 Kw) ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, SOLIDO NON RINNOVABILE, GAS, METANO O GPL.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive, in triplice copia, uno specifico Rapporto Tecnico di Controllo e Manutenzione o di Efficienza Energetica di «TIPO 1».

- Una copia del Rapporto, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti⁴ di cui al comma 5 dell'articolo 7 del DPR 74/2013.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, resta in uso al manutentore.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è trasmessa e/o consegnata, esclusivamente dal manutentore o terzo responsabile, all'Organismo Territoriale di Controllo nel rispetto delle «PERIODICITÀ» e dei «CONTRIBUTI ECONOMICI» stabiliti nella Tabella «A» del presente Disciplinare (D.T.).

B. IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE (POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 12 Kw).

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive, in triplice copia, uno specifico Rapporto Tecnico di Controllo e Manutenzione o di Efficienza Energetica di «TIPO 2».

- Una copia del Rapporto, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti⁵ di cui al comma 5 dell'articolo 7 del DPR 74/2013.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, resta in uso al manutentore.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è trasmessa e/o consegnata, esclusivamente dal manutentore o terzo responsabile, all'Organismo Territoriale di Controllo nel rispetto delle «PERIODICITÀ» e dei «CONTRIBUTI ECONOMICI» stabiliti nella Tabella «A» del D.T.

^{4/5/6/7} Sino all'adozione dei modelli di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013, prorogati con D.M. del 20/06/2014, potranno essere utilizzati anche i precedenti libretti di impianto e/o di centrale.

C. IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO (POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 10 Kw).

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive, in triplice copia, uno specifico Rapporto Tecnico di Controllo e Manutenzione o di Efficienza Energetica di «TIPO 3».

- Una copia del Rapporto, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti⁵ di cui al comma 5 dell'articolo 7 del DPR 74/2013.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, resta in uso al manutentore.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è trasmessa e/o consegnata, esclusivamente dal manutentore o terzo responsabile, all'Organismo Territoriale di Controllo nel rispetto delle «PERIODICITÀ» e dei «CONTRIBUTI ECONOMICI» stabiliti nella Tabella «A» del presente Disciplinare.

D. IMPIANTI COGENERATIVI (MICROGENERAZIONE $P_{el} < 50$ – UNITÀ COGENERATIVE $P_{el} \geq 50$).

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive, in triplice copia, uno specifico Rapporto Tecnico di Controllo e Manutenzione o di Efficienza Energetica di «TIPO 4».

- Una copia del Rapporto, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti⁷ di cui al comma 5 dell'articolo 7 del DPR 74/2013.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, resta in uso al manutentore.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è trasmessa e/o consegnata, esclusivamente dal manutentore o terzo responsabile, all'Organismo Territoriale di Controllo nel rispetto delle «PERIODICITÀ» e dei «CONTRIBUTI ECONOMICI» stabiliti nella Tabella «A» del presente Disciplinare.

LE «PERIODICITÀ» DI CONSEGNA DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTA MANUTENZIONE SONO RIPORTATE DALL'ALLEGATO «1» DEL PRESENTE DISCIPLINARE TECNICO.

IN OCCASIONE DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, SECONDO LE «PERIODICITÀ» DI CUI ALL'ALLEGATO «1», I RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI DEVONO CORRISPONDERE ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO I «CONTRIBUTI ECONOMICI» COSÌ COME STABILITI DALLA TABELLA «A» DEL PRESENTE DISCIPLINARE TECNICO.

Il «BOLLINO SERIALE» viene rilasciato dall'Organismo Territoriale di Controllo esclusivamente agli operatori del settore:

- ✓ in regola con i requisiti di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i.;
- ✓ in possesso del certificato di taratura in corso di validità UNI-10389/1;
- ✓ in regola con il certificato di abilitazione per installazione e manutenzione apparecchi refrigeranti fissi DPR 43/2012 e copia certificazione di iscrizione al Registro Operatori/aziende della C.C.I.A.A.;
- ✓ in regola con la certificazione attestante i requisiti per il «ruolo di terzo responsabile» per gli impianti con P_{tf} > 350 KW o attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 ctg. OG 11 e/o OS 28.

Il preventivo rilascio alle ditte di installazione/manutenzione dei «BOLLINI SERIALI» destinati alla «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE» degli impianti di climatizzazione avviene esclusivamente nei modi e nei termini stabiliti dall'Organismo Territoriale di Controllo.

In ogni caso la procedura di rilascio dei «BOLLINI SERIALI» ai «MANUTENTORI O TERZI RESPONSABILI» deve essere tracciato e chiaramente identificabile. A tal fine è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, di «BOLLINI SERIALI» tra operatori⁵. Le «DICHIARAZIONI DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE» che presentassero discordanze in merito verranno invalidate.

LA PROCEDURA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DI «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE» TRAMITE BOLLETTINO POSTALE NON È PIÙ AMMESSA.

⁵ LADDOVE L'OPERATORE È UNA DITTA O UN'AZIENDA SI FA RIFERIMENTO AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA MEDESIMA.

- ❖ L'ORGANISMO TERRITORIALE DI CONTROLLO, CON PROVVEDIMENTO RESO NOTO ALLA POPOLAZIONE, STABILISCE, NEL RISPETTO DELLE PERIODICITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO «1» DEL PRESENTE DISCIPLINARE, LA DATA DI SCADENZA ENTRO CUI I MANUTENTORI E/O I TERZI RESPONSABILI DEVONO CONSEGNARE E/O TRASMETTERE LE «DICHIARAZIONI DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE» DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE.
- ❖ ENTRO E NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI SCADENZA, È COMUNQUE POSSIBILE REGOLARIZZARE LA MANCATA «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE» DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE BENEFICIANDO DELLA RIDUZIONE DEL CORRELATO CONTRIBUTO APPLICABILE PER LA CONSEGUENTE «ISPEZIONE» QUALE PREVISTA DALL'ART.9 COMMA 9 LETTERA A DEL DPR 74/13.
LA REGOLARIZZAZIONE ANZIDETTA, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DLGS 472/1997, PUÒ ESSERE EFFETTUATA:
 - a) DAL PRIMO AL QUATTORDICESIMO GIORNO SOLARE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE, VERSANDO ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO LO 0,2%, PER OGNI GIORNO DI RITARDO, DEL PREVISTO CONTRIBUTO PER LA «ISPEZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE», SECONDO LA CATALOGAZIONE DI CUI ALLA TABELLA «B» DEL D.T. CONTESTUALMENTE, IL MANUTENTORE O IL TERZO RESPONSABILE CONSEGNA LA «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE».
 - b) DAL QUINDICESIMO AL TRENTESIMO GIORNO SOLARE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA, VERSANDO ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO LA MISURA FISSA DEL 3% DEL PREVISTO CONTRIBUTO PER LA «ISPEZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE», SECONDO LA CATALOGAZIONE DI CUI ALLA TABELLA «B» DEL D.T. CONTESTUALMENTE, IL MANUTENTORE O IL TERZO RESPONSABILE CONSEGNA LA «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE».

Art. 15

Obblighi di preavviso all'utente

L'ASEA deve comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni in sito secondo le seguenti procedure:

- a) per mezzo di comunicazione scritta (*lettera prioritaria*) da far pervenire con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data prevista per l'ispezione;
- b) per mezzo di accordi diretti o telefonici di cui si dovrà mantenere traccia;
- c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e di cui si dovrà mantenere traccia.

L'ASEA ha l'obbligo di differire, su richiesta dell'utente, la data programmata per l'ispezione purché la predetta richiesta risulti pervenuta almeno tre giorni lavorativi antecedenti l'ispezione medesima. Sarà quindi calendarizzata una «seconda visita ispettiva» con le medesime procedure.

Il differimento della data di ispezione è possibile un'unica volta.

Laddove l'ispezione riprogrammata e comunicata con ulteriore avviso dovesse risultare ineseguibile per cause non imputabili all'ASEA (*diniego d'accesso e/o utente assente al momento della ispezione*), si procederà ad un successivo avviso di ispezione, contrassegnato sul primo foglio con la dizione «secondo avviso» inviato tramite lettera raccomandata A./R. o Posta Elettronica Certificata (Pec) ove disponibile.

Quest'ultima procedura non prevede alcuna possibilità di rinvio e/o modifica.

Art. 16

Comunicazione delle ispezioni non effettuate per cause non imputabili all'ASEA

L'ASEA segnalerà ai Sindaci dei Comuni interessati le «utenze» presso le quali non è stato possibile eseguire le ispezioni programmate⁶.

⁶ L'ART. 9 COMMA 3 D.LVO 192/05, OBBLIGA I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 (IL PROPRIETARIO, IL CONDUTTORE, L'AMMINISTRATORE, DI CONDOMINIO, O PER ESSI UN TERZO, CHE SE NE ASSUME LA RESPONSABILITÀ) A COMUNICARE ENTRO 120 GIORNI DAL CONTROLLO/MANUTENZIONE



PROVINCIA DI BENEVENTO

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA



La procedura di comunicazione al comune afferente l'immobile dell'utente dissenziente è volta ad accertare l'assenza di impianti pericolosi e/o non conformi che pregiudicherebbero la privata e pubblica incolumità. Conseguentemente verrà richiesto all'autorità comunale di emettere «provvedimenti contingibili e urgenti a carico degli utenti interessati» per permettere l'ispezione negata (Art. n. 54 D.lgs 267/2000).

L'ispezione è un obbligo di legge e il reiterato rifiuto a consentirne l'esecuzione comporta la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 del codice penale (*interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica*).

Rispetto all'ulteriore impossibilità di procedere all'ispezione, l'ASEA informerà l'autorità giudiziaria.

Art. 17

Esecuzione della funzione pubblica

L'ASEA si impegna ad eseguire le operazioni connesse alla funzione pubblica di cui al presente Disciplinare secondo le norme della buona tecnica e comunque a regola d'arte.

La Funzione verrà espletata nel rispetto delle norme e delle disposizioni tecniche vigenti in materia.

Le ispezioni sugli impianti di climatizzazione dovranno essere effettuate con procedure e modalità che ne assicurino l'obiettività e la trasparenza.

Il personale addetto dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti sull'esercizio della funzione pubblica regolata dal presente D.T.

Nel preservare altresì la riservatezza delle informazioni e dei dati connessi all'esercizio della funzione, il personale dovrà evitare ogni forma di comunicazione di carattere o di interesse commerciale.

Gli Ispettori dovranno esporre, bene in vista, il tesserino di riconoscimento fornito dall'Asea opportunamente vidimato dal Presidente dell'anzidetto Organismo Territoriale di Controllo.

Sarà cura dell'Asea trasmettere l'elenco del personale operante nel servizio ispettivo all'autorità competente ogni qual volta intervengano cambiamenti nel personale.

L'ASEA, sotto la propria responsabilità, si impegna affinché tutto il personale dedito all'esercizio della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti di climatizzazione mantenga un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti, osservando condotte consone alla delicatezza della funzione, anche a tutela e salvaguardia dell'immagine dell'autorità competente che, in ogni caso, si riserva di evidenziare comportamenti e situazioni difformi.

L'ASEA, rilevate situazioni e comportamenti anomali, procederà celermente, nel rispetto della legge e delle norme vigenti, ad assumere i provvedimenti del caso.

Art. 18

Strumentazione e apparecchiature

La prova del «rendimento di combustione» per i generatori di calore deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione (analizzatori di combustione) riportata nella norma UNI 10389-1, come prescritto dal:

- ✓ DPR 412/93 e s.m.i.
- ✓ D. L.vo 192/05.
- ✓ D.L.vo 311/06.
- ✓ D.M. 26/06/2009.
- ✓ DPR 74/2013.

L'ispezione per il rendimento dei generatori di climatizzazione deve essere effettuata anche facendo riferimento a quanto previsto nelle vigenti normative tecniche (UNI e CEI) riguardanti tutti gli impianti di climatizzazione soggetti alle disposizioni del presente disciplinare ed ogni altra norma ad esse riconducibile. La strumentazione utilizzata deve essere correttamente tarata e mantenuta.

L'ASEA è responsabile dei difetti o del cattivo funzionamento delle apparecchiature in uso per l'espletamento della Funzione Pubblica oggetto del presente Disciplinare.

Sono a carico dell'ASEA le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione della Funzione Pubblica. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle ispezioni dovranno essere periodicamente sottoposte, a cura dell'ASEA, a taratura, eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.

La documentazione ed i certificati di taratura degli strumenti sono conservati e catalogati dall'Organismo Territoriale di Controllo e saranno dati in visione all'autorità competente qualora richiesti.

Art. 19

Operazioni ed attività di ispezione

Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7 del presente Disciplinare Tecnico, le ispezioni dovranno essere effettuate in presenza del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o da suo delegato. Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti o componenti ad essi asserviti per la climatizzazione estiva ed invernale.

Dette operazioni sono finalizzate ad accertare l'effettivo stato di esercizio, controllo, manutenzione ed efficienza energetica dell'impianto di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria nonché l'accertamento dei requisiti, certificazioni e/o abilitazioni degli operatori del settore con successiva comunicazione agli organi preposti in caso vengano rilevate inosservanze ed inadempienze alle norme in generale che regolamentano il settore.

DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI ISPETTIVE:

A. ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO-DOCUMENTALE:

1. Dati caratteristici dell'impianto di climatizzazione (*data installazione, potenza, etc*);
2. «Libretto di impianto» (*o libretti di impianto e/o di centrale sino all'adozione dei modelli di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013*) per gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria;
3. Corretta compilazione, tenuta ed aggiornamento del «libretto di impianto per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria».
4. Visione della dichiarazione di conformità D.M. 37/08 e s.m.i.
5. Visione progetto impianto.
6. Pratiche e documentazione INAIL (ex ISPESL) e VV.FF.

B. CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO

- EFFICIENZA ENERGETICA DEL GENERATORE

1. temperatura fumi °C;
2. temperatura ambiente °C;
3. O₂ (%);
4. CO₂ (%);
5. Bacharach (n.);
6. CO (%);
7. Perdita per calore sensibile (%);
8. Rendimento di combustione a potenza nominale (%)

- STIMA DEL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO RISPETTO AL FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DELL'EDIFICIO IN RIFERIMENTO AL PROGETTO DELL'IMPIANTO, SE DISPONIBILE.
- CONSULENZA SUI POSSIBILI INTERVENTI ATTI A MIGLIORARE IL RENDIMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO IN MODO ECONOMICAMENTE CONVENIENTE.
- VERIFICA DELLO STATO DELLE COIBENTAZIONI E DELLA FUNZIONALITÀ, SE PRESENTI, DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA DOVE PREVISTI.

- C. VERIFICA DELLO STATO DELLA CANNA FUMARIA (BUONA, MEDIOCRE, SCADENTE).
- D. VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO (POSITIVA O NEGATIVA).
- E. VERIFICA DEI SISTEMI DI AERAZIONE DEI LOCALI (POSITIVA O NEGATIVA) E CALCOLO DELLA DEPRESSIONE.
- F. VERIFICA DELLA TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE DI REGOLAZIONE E CONTROLLO.
- G. PROVE DI TIRAGGIO CANNE FUMARIE (DEPRESSIONE IN PASCAL).
- H. RACCOMANDAZIONI CIRCA LE ISTRUZIONI D'USO DELL'APPARECCHIO.

Art. 20

Rapporto di Prova (RP)

Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo, il personale incaricato dell'ispezione redige, in triplice copia, il «Rapporto di Prova» rispondente alla UNI 10389/1. Una copia è rilasciata al Responsabile dell'impianto (*proprietario, inquilino, conduttore, amministratore*).

Il R.P., sottoscritto dall'ispettore e dal Responsabile dell'impianto o suo delegato, costituisce formale comunicazione delle eventuali prescrizioni impartite dall'Organismo Territoriale di Controllo.

Il Rapporto di Prova eventualmente non sottoscritto dal Responsabile dell'impianto sarà allo stesso formalmente notificato per mezzo di Raccomandata A/R corredata dei «bollettini di pagamento» connessi all'esecuzione dell'ispezione.

L'invio tramite raccomandata A/R del R.P. comporta, per il Responsabile dell'impianto, il pagamento del contributo previsto nella tabella «B», di € 7,20, attraverso il bollettino postale accluso alla missiva. I Rapporti di Prova saranno archiviati nella sede dell'ASEA e resteranno a disposizione dell'Autorità Competente per eventuali controlli.

Art. 21

«Contributi economici» a carico dei Responsabili degli impianti

L'Autorità Competente, al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per la gestione e l'esercizio della Funzione Pubblica oggetto del presente Disciplinare e di tutte le attività ad essa connesse, stabilisce i «contributi economici» da corrispondere da parte dei Responsabili degli impianti di climatizzazione all'Organismo Territoriale di Controllo così come previsto dall'art. 10 comma 3 del D.P.R. 74/2013.

Detti «contributi economici», articolati secondo le potenze degli impianti e nel rispetto delle periodicità di cui all'ALLEGATO «1» del Disciplinare Tecnico, sono stabiliti come riportati nelle sottostanti Tabelle «A» e «B»:

Tabella A
«DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE»
ELENCO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A CARICO DEI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI

POTENZA TERMICA	COMBUSTIBILI GASSOSI (METANO E GPL), LIQUIDI (GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE) E SOLIDI NON RINNOVABILI (CARBONE, COKE, ETC)	
	DICHIARAZIONE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE	€
10 KW < P < 35 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	16,00
35 KW ≤ P < 50 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	32,00
50 KW ≤ P ≤ 100 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	48,00
POTENZA TERMICA	MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	
	DICHIARAZIONE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE	€
12 KW < P < 35 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	16,00
35 KW ≤ P < 50 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	32,00
50 KW ≤ P ≤ 100 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	48,00
POTENZA TERMICA	IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	
	DICHIARAZIONE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE	€
P > 10 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	48,00
	IMPIANTI COGENERATIVI	
	DICHIARAZIONE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE	€
PEL < 50 (MICROGENERAZIONE)	ALMENO OGNI 2 ANNI	32,00
PEL ≥ 50 (UNITÀ COGE.RATIVE)	ALMENO OGNI 2 ANNI	48,00
P= POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE		
PEL= POTENZA ELETTRICA NOMINALE		

Tabella B
«ISPEZIONI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE»
ELENCO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A CARICO DEI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA	CLASSI POTENZA	EURO
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE «DICHARATI» PER I QUALI, IN FASE DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE, SIANO EMERSE ANOMALIE E/O CRITICITÀ SUCCESSIVAMENTE NON RISCOSE IN FASE DI ISPEZIONE.	TUTTE	GRATUITA
IMPIANTI «NON DICHIARATI» CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE	10 KW < P < 35 KW	84,00
IMPIANTI «NON DICHIARATI» CON POTENZA ELETTRICA NOMINALE	12 KW < P < 35 KW	84,00
IMPIANTI «NON DICHIARATI» CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE	35 KW ≤ P < 50 KW	96,00
IMPIANTI «NON DICHIARATI» CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE	50 KW ≤ P ≤ 100 KW	144,00
IMPIANTI CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE	P > 100 KW	192,00
ULTERIORI GENERATORI «NON DICHIARATI» PRESENTI SUL MEDESIMO IMPIANTO	P ≤ 100 KW	48,00
ULTERIORI GENERATORI «NON DICHIARATI» PRESENTI SUL MEDESIMO IMPIANTO	P > 100 KW	96,00
PRE-AVVISO ISPEZIONE E/O COMUNICAZIONI CON RACCOMANDATA (A/R) E/O P.E.C	TUTTE	7,20
RISCONTRO ANOMALIE ED INIDONEITÀ IN FASE DI ISPEZIONE	TUTTE	42,00

I «CONTRIBUTI ECONOMICI» DI CUI ALLE SOPRARIPORTATE TABELLE «A» E «B» DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI DA PARTE DEI «RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE» CON LE MODALITÀ, I TEMPI E LE PROCEDURE DISPOSTE DALL'ORGANISMO TERRITORIALE DI CONTROLLO.

In caso di mancata corresponsione del contributo, nei termini e modi indicati, saranno attivate, da parte dell'ASEA, le procedure per il recupero coatto di quanto dovuto con spese a carico dell'utente.

L'attività di ispezione eseguita sugli impianti di climatizzazione asserviti ad immobili di proprietà o a qualunque titolo condotti dall'autorità competente sarà svolta dall'ASEA a titolo gratuito.

Art. 22

Precisazioni ed Inidoneità

Al fine di ridurre al minimo possibili controversie, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, si precisa che:

- In caso di ispezione su unità immobiliari precedentemente condotte in locazione, in assenza del vecchio locatario, gli eventuali oneri per il periodo cui afferisce l'ispezione sono a carico del proprietario dell'immobile.
Anche le responsabilità connesse ad inadeguate caratteristiche dell'impianto di climatizzazione prima della cessione in uso o locazione restano a carico del proprietario.
- In presenza di unità immobiliari in cui risulta l'esistenza di atti notarili che testimoniano il passaggio di proprietà dell'immobile ad altri proprietari subentrati in date successive al periodo di dichiarazione a cui si riferisce l'ispezione, la stessa verrà condotta, previo adeguamento dei dati anagrafici e tecnici, senza oneri a carico dell'utente subentrante.
- In presenza di unità immobiliari in cui risultano documenti atti a dimostrare l'inibizione della fornitura di energia elettrica all'impianto di climatizzazione per il periodo a cui si riferisce l'ispezione, la stessa verrà condotta, previo adeguamento dei dati anagrafici e tecnici, senza oneri a carico dell'utente.
- In presenza di unità immobiliari che presentino due o più generatori di calore e l'avviso di ispezione dovesse riguardare solo uno od alcuni di essi, l'ispezione sui generatori aggiuntivi viene comunque condotta e portata a termine, contestualmente a quella prevista con l'attribuzione in loco dei codici impianti aggiuntivi e dei relativi contributi.

Non idoneità di 1° livello

(*anomalie e criticità documentali o lacune tecniche che non comportano una pericolosità incombente dell'impianto*).

- Incompleta documentazione (*dichiarazione di conformità e/o di rispondenza, complete di allegati obbligatori, libretto di climatizzazione, libretto di uso e manutenzione, pratica INAIL (ex I.S.P.E.S.L.), certificato di prevenzione incendi, progetto di impianto di climatizzazione (no linea gas), Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione o di Efficienza Energetica* incompleto o carente di dati essenziali per la definizione dell'impianto);
- Mancata trasmissione della «dichiarazione di avvenuto controllo e/o manutenzione» entro i termini, redatta dal manutentore, dimostrante l'inibizione della funzione riscaldamento (*es.*

caldaia a gas in presenza di generatore aggiuntivo alimentato con diverso combustibile) per far ricadere l'apparecchio nella definizione di solo produttore di acqua calda per uso igienico-sanitario;

- Mancata trasmissione della «dichiarazione di avvenuto controllo e/o manutenzione» redatta dal manutentore, entro il termine di scadenza, dimostrante il distacco del generatore di calore;
- Assenza di *Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione o di Efficienza Energetica* riferito a manutenzione del periodo precedente o di nuovi impianti non trasmessi;
- Sistemi di termoregolazione, assenza di cronotermostati, teste termostatiche, contabilizzatori, sistemi di trattamento acqua di alimentazione impianto di climatizzazione, etc.
- Apparecchi in bagni o in locali diversi dalle camere da letto ma con la presenza di un letto;
- Apparecchi a gas di tipo B in locali areati (con porte e/o finestre), con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con aperture di ventilazione sottodimensionate;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione sottodimensionate;
- Rendimento di combustione inferiore al limite minimo previsto dal D.P.R. 74/2013;
- Stato della coibentazione scadente;
- Stato della canna fumaria scadente;
- Stato dei dispositivi di regolazione e controllo scollegato o inesistente;
- Impianto di adduzione del combustibile deteriorato, ma non di immediato pericolo;
- Prese libere sull'impianto del gas, all'interno del locale prive di tappo filettato con valvole senza volantini, maniglia etc.;
- Valvola di sfiato in atmosfera della rampa gas non convogliata in atmosfera;
- Valvola o apparecchiature di intercettazione manuale combustibile mancanti, inadeguate o del tipo non ammesso;
- Mancanza della predisposizione per le analisi e i controlli dei fumi (ove prevista);
- Difficoltà dell'impianto di climatizzazione alla normativa di sicurezza, non provocanti situazioni di immediato pericolo;
- Locali Centrali Termiche con potenza installata superiore a 35 kW non conformi alle norme di sicurezza, ma senza presenza di materiale infiammabile e non provocanti situazioni di immediato pericolo.
- Installazione di caldaie a basamento alimentate con combustibili gassosi e/o liquidi installate in locali civili aventi potenza termica superiore a 35 kW.
- Inosservanza delle norme di salute e sicurezza dei luoghi e posti di lavoro ai sensi dell'art. 24 D.L. n° 81 del 09/04/2008.

L'inidoneità I livello accertata tramite ispezione quale riportata dal RP dovrà essere eliminata entro 40 giorni solari dal suo accertamento.

Il responsabile dell'impianto dovrà trasmettere all'ASEA entro 50 giorni dal riscontro dell'inidoneità di I° livello, un *Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione e/o di Efficienza Energetica* o copia della

dichiarazione di conformità emessa da impresa abilitata da cui si evinca l'eliminazione delle anomalie riscontrate, unitamente all'attestazione di pagamento del connesso contributo.

Il Responsabile dell'impianto è dispensato dalla corresponsione del contributo afferente il riscontro di inidoneità di I livello di tipo esclusivamente documentale⁷, quali riportate dal Rapporto di Prova, se entro e non oltre 10 gg. feriali dalla data dell'ispezione viene prodotta e trasmessa all'ASEA la documentazione mancante.

Non rientrano nella casistica di cui sopra le dichiarazioni riferite ad impianti di climatizzazione disattivati o inibiti della funzione di riscaldamento. Queste ultime sono tuttavia considerate valide se rispettano ambedue le seguenti condizioni:

1. sono consegnate entro i termini di scadenza previsti per la dichiarazione di avvenuta manutenzione relativa alla tipologia di impianto in questione;
2. non riguardano periodicità antecedenti quella in corso.

Trascorso tale periodo senza aver trasmesso o consegnato in copia i sopraelencati documenti: dichiarazione di conformità e/o di rispondenza, libretto di climatizzazione impianti (o libretti di impianto e/o di centrale) opportunamente compilati, libretto di uso e manutenzione, progetto di impianto termico, RP riferito a manutenzioni o controlli di efficienza energetica dell'anno precedente o di nuovi impianti, pratica INAIL (ex I.S.P.E.S.L.), certificato di prevenzione incendi CPI, l'ASEA provvederà come suddetto all'attivazione delle procedure per l'invio della seconda ispezione con onere (€ 42,00) a carico dell'utente.

In caso di mancata esibizione al momento della seconda ispezione dei documenti richiesti, l'ASEA, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. lvo 192/05 e s.m.i., si riserva di procedere nei confronti del proprietario o del conduttore dell'unità immobiliare, dell'amministratore del condominio o dell'eventuale terzo responsabile con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Qualora, vengono riportate sul rapporto di prova redatto in sede di prima ispezione dall'ispettore le inidoneità di I livello rappresentate oltre che da anomalie amministrative anche da anomalie tecniche verranno concessi 40 giorni per la loro eliminazione.

Il Responsabile dell'impianto dovrà trasmettere all'ASEA entro 50 giorni dal riscontro dell'inidoneità di I° livello (anomalie tecniche ed amministrative), un Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione e/o di Efficienza Energetica o copia della dichiarazione di conformità emessa da impresa abilitata da cui si evinca l'eliminazione delle anomalie riscontrate, unitamente all'attestazione di pagamento del contributo previsto (€ 42,00).

Trascorso il termine previsto (50 gg. solari) l'ASEA in ogni caso predisporrà una seconda ispezione con onere a carico dell'utente (€ 42,00).

QUALORA AD UNA SUCCESSIVA ISPEZIONE L'IMPIANTO RISULTASSE NUOVAMENTE NON IDONEO, L'ASEA, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DEL D. LVO 192/05 E S.M.I., PROCEDERÀ NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO O DEL CONDUTTORE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE, DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO O

⁷ L'ASSENZA DI UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI QUALI: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDEZZA, LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI OPPORTUNAMENTE COMPILATO, PROGETTO DI IMPIANTO TERMICO, RCEE RIFERITO A MANUTENZIONI DELL'ANNO OGGETTO DI ISPEZIONE, PRATICA INAIL (EX I.S.P.E.S.L.), CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI), LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE, DICHIARAZIONE PERIODICITÀ DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO.

DELL'EVENTUALE TERZO RESPONSABILE CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A 500 EURO E NON SUPERIORE A 3.000 EURO.

Non idoneità di II livello

Qualora l'impianto, ad una prima ispezione, risultasse non idoneo di II livello, l'ispettore provvederà a segnalarlo immediatamente all'utente sia verbalmente che riportando sul rapporto di prova la dicitura «**impianto potenzialmente pericoloso- se ne diffida l'uso**». Entro 40 giorni l'impianto deve essere riportato nei parametri di sicurezza.

Il responsabile dell'impianto dovrà trasmettere all'ASEA entro 50 giorni dal riscontro dell'inidoneità di II° livello, un *Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione o di Efficienza Energetica* e/o copia della dichiarazione di conformità emesso da impresa abilitata da cui si evinca l'eliminazione delle anomalie riscontrate, unitamente all'attestazione di pagamento contributo economico corrispondente secondo le catalogazioni del presente Disciplinare.

Le non idoneità di II° livello sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Fuga dall'impianto di alimentazione del combustibile percepibile con l'olfatto;
- Fuga dall'impianto di climatizzazione di gas refrigeranti;
- Apparecchi in autorimessa o in locali con pericolo d'incendio;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con apertura di ventilazione assenti;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione assenti;
- Prese libere sull'impianto del gas, all'interno del locale prive di tappo filettato con valvole con volantini, maniglia ecc.;
- Presenza di riflusso di fumi nell'ambiente, assenza di tiraggio canna fumaria;
- Apparecchi a gas di tipo B in locali adibiti a bagno o camera da letto;
- Apparecchi non collegati alla canna fumaria o per apparecchi di tipo B, con scarico a parete, con grave errato montaggio del terminale esterno;
- Palese e pericolosa non conformità dell'impianto di climatizzazione alla normativa di sicurezza;
- Impianti alimentati a GPL con il pavimento al di sotto del piano campagna e con prese di raccolta e di scarico acque presenti sullo stesso;
- Accertamento in fase seconda ispezione del mantenimento delle condizioni di non idoneità di uno solo degli elementi evidenziati nella ispezione precedente;
- Stato del tubo metallico flessibile di allacciamento all'apparecchio fortemente deteriorato;
- Dispositivo di intercettazione combustibile automatica mancante o scollegato (ove previsto);
- Centrali Termiche con potenza installata superiore a 35 kW ad uso non esclusivo e con presenza di materiale infiammabile.

Per gli interventi di maggiore entità non contemplati nelle inidoneità di II livello sopraelencate, ma riportati dai sottostanti punti A, B, C,

A. CANNE FUMARIE

- costruzione ex novo di canne fumarie singole o collettive secondo il metodo previsto dalle norme UNI 9615-2;

- adeguamento di generatori murali esistenti con scarico diretto in atmosfera, alle norme UNI-CIG 7129/08, preesistenti alla data di entrata in vigore delle norme attuali;
- installazione di canne fumarie, singole, collettive e/o ramificate, per adeguamento di generatori di calore individuali, con scarico diretto in atmosfera, installati dopo dell'entrata in vigore del DPR 412/93;
- adeguamento canne fumarie, in applicazione della norma UNI 10485/00

B. ADEGUAMENTI CENTRALI TERMICHE

- per adeguamenti si intendono tutte quelle attività ed operazioni atte a ricondurre gli impianti di climatizzazione, aventi potenzialità superiore a 35 kW, secondo le norme vigenti ed in particolar modo: legge 10/91 e DPR 412/93 ed DPR 551/99; CEI 64/2 IV ediz.; D.M.10/03/98; D.M. 12/04/96; D.M. 37/08; UNI 9615-2; D.M. 28/04/05 e tutte le altre norme che regolamentano l'installazione e la manutenzione di apparecchi predisposti per la climatizzazione degli ambienti;

C. ADEMPIMENTI LEGISLATIVI:

- attività propedeutiche necessarie per il rilascio di concessioni o progetti, autorizzazioni e/o esame progetto per il rilascio del libretto matricolare da parte dell' INAIL (ex ISPEL) per impianti superiori a 35 kW e per il certificato di prevenzione incendi, CPI, da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco per impianti superiori a 116 kW;

i tempi stabiliti per la «messa a norma» saranno di 110 gg. (centodieci giorni) solari a partire dalla data della ispezione. Sono altresì previsti 30 gg. (trenta giorni) solari aggiuntivi per la definizione della pratica e l'ottenimento/rilascio dei documenti da parte degli enti di controllo.

Qualora l'impianto, superiore a 35 kW, all'atto dell'ispezione non riveli carenze tecniche bensì solo documentali secondo quelli che sono gli obblighi da soddisfare presso gli organi di controllo (INAIL ex ISPEL e Vigili del Fuoco) saranno concessi 60 gg. (sessanta giorni) solari dalla data dell'ispezione.

In riferimento all'art. 8 comma 7 del D.P.R. 74/2013, i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, (effettuati dal manutentore) siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato B del *DPR 74/2013*, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore ispezione da parte dell'organismo di controllo, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte dell'anzidetto organismo.

Per gli interventi di maggiore entità (canne fumarie, adeguamenti centrali termiche, adempimenti legislativi) entro e non oltre i termini sopraelencati, il responsabile dell'impianto dovrà inviare all'ASEA apposito *Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione o di Efficienza Energetica*, o copia della dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori, (progetto di impianto di climatizzazione dove previsto dalla normativa vigente), redatto da un'impresa abilitata, attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nelle condizioni di legge, unitamente a copia dell'attestazione di pagamento del contributo economico corrispondente come stabilito dal presente Disciplinare.

In tutti i casi di trasformazione, ampliamento o adeguamento parziale o totale dell'impianto di climatizzazione dovrà essere inoltre fornita copia della dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori, (progetto di impianto di climatizzazione dove previsto dalla normativa vigente), prodotta dall'impresa che ha eseguito i lavori.



PROVINCIA DI BENEVENTO

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA



In caso di mancata trasmissione della documentazione necessaria a dimostrare l'effettiva eliminazione di tutte le inidoneità di II livello secondo la norma vigente, nei modi e termini prestabiliti, l'ASEA provvederà ad effettuare una seconda ispezione con onere a carico del Responsabile dell'impianto secondo il contributo economico corrispondente come stabilito dal presente Disciplinare.

Qualora vengano rilevate, durante la seconda ispezione, su un impianto di climatizzazione classificato come potenzialmente pericoloso, le stesse inidoneità, se pur parzialmente risolte ma che confermano comunque la pericolosità all'impianto, così come riportato nel Rapporto di Prova, l'ASEA provvederà a darne immediata comunicazione al Comune in cui è ubicato l'impianto per l'adozione degli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente.

QUALORA AD UNA SUCCESSIVA ISPEZIONE L'IMPIANTO RISULTASSE NUOVAMENTE NON IDONEO, L'ASEA, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DEL D. LVO 192/05 E S.M.I., PROCEDERÀ NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO O DEL CONDUTTORE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE, DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO O DELL'EVENTUALE TERZO RESPONSABILE CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A 500 EURO E NON SUPERIORE A 3.000 EURO.

Art. 23

Pagamenti e diffide

L'ASEA sarà remunerata direttamente dagli utenti secondo i contributi previsti dal presente Disciplinare. Sarà pertanto suo compito esclusivo stabilire le modalità e tempi di pagamento nonché effettuare il servizio di riscossione, anche per eventuali diffide e riscossioni coattive dei costi, in caso di inadempimento dell'utente, come da autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/12/2010 reg.1 foglio 143.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Controlli e penalità

L'Autorità Competente potrà effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine di controllare il rispetto e l'applicazione delle norme e delle procedure contenute nel presente Disciplinare Tecnico. A tale scopo si precisa che per irregolare effettuazione di una ispezione si intende che la stessa risulti svolta, ad un successivo controllo, in maniera palesemente incompleta o non in linea con le norme tecniche di riferimento.

Per le fattispecie sotto indicate si applicheranno le seguenti penali:

1. Per l'irregolare effettuazione delle ispezioni l'autorità competente addebiterà all'ASEA una penale pari al doppio del contributo incassato dall'ASEA per quella ispezione. L'autorità competente si riserva comunque di rescindere il contratto in caso di reiterate e continue irregolarità sui controlli.
2. Per il grave mancato rispetto dei contenuti contrattuali l'autorità competente emetterà richiamo scritto dall'ASEA intimando il tempo perentorio per le ottemperanze previste.
3. Il mancato rispetto del tempo intimato per palese colpa dell'ASEA o il reiterato ripetersi della mancanze contestate darà il diritto all'autorità competente di effettuare la risoluzione del contratto con il recupero degli eventuali danni subiti.

Art. 25 Modifica disciplinare Tecnico e nuove disposizioni Legislative

Il presente Disciplinare potrà essere modificato in comune accordo tra l'Autorità Competente e l'Organismo Territoriale di Controllo, sia per gli adeguamenti alla normativa che regola il settore che per gli aggiornamenti dell'indice ISTAT scaturiti dalla variazione del costo della vita, nonché in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare l'esercizio della funzione anche in una logica di collaborazione con i cittadini interessati e gli operatori del settore.

Per tutto quanto non espressamente menzionato dal presente Disciplinare si fa riferimento alle normative tecniche ed amministrative vigenti in materia.

Art. 26 Impianti a combustibile solido rinnovabile

In attesa di specifici chiarimenti da parte delle Autorità Competenti, gli impianti termici alimentati con combustibile solido rinnovabile presenti sul Territorio di competenza della Provincia di Benevento sono sospesi dalla «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE»;

Laddove, a seguito dei suddetti chiarimenti, dovesse essere contemplata la possibilità e/o l'obbligo di «DICHIARARE L'AVVENUTO CONTROLLO E MANUTENZIONE» di questa tipologia di impianti e di sottoporli ad «ISPEZIONE», l'Organo Territoriale di Controllo dovrà integrare, previa comunicazione all'Autorità Competente, il presente documento e, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate,



stabilire le modalità e le procedure di acquisizione delle DICHIARAZIONI DI CONTROLLO E/O MANUTENZIONE nonché delle connesse procedure per verificare l'EFFICIENZA di questo genere di impianti.

Art. 27

Norme di chiusura

L'adozione dei nuovi Libretti di Impianto per la climatizzazione estiva ed invernale (*denominato allegato I*) e dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (*denominati allegati II – III – IV – V*) quali emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/02/2014 (G.U. n° 55 del 07/03/2014), è obbligatoria a partire dal 15/10/2014 (*D.M. 20/06/2014*), pertanto sino alla predetta data potranno essere utilizzati anche i *Libretti di impianto e/o centrale previsti dal D.Lg.vo 192/2005 e ss.mm.ed ii.*

Inoltre, sino alla data del 14/10/2014 le attività previste dall'art. 8 del DPR 74/2013, esclusivamente per gli impianti su cui è eseguibile il controllo dell'efficienza energetica, potranno essere comunque svolte anche con l'utilizzo degli allegati «G» ($P < 35 \text{ kW}$) ed «F» ($P \geq 35 \text{ kW}$) *previsti dal D.Lg.vo 192/2005 e ss.mm.ed ii.*

AI FINE DI UNIFORMARE E SEMPLIFICARE L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI CUI AL PRESENTE DISCIPLINARE, NONCHÉ PER PERMETTERE UNA GESTIONE OMOGENEA DEL CaTIT SI PRECISA E SI DISPONE QUANTO SEGUE:

- a) **L'ANNO 2014 È CONVENZIONALMENTE CONSIDERATO «L'ANNO ZERO» PER LE NUOVE PROCEDURE DI «DICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE». PERTANTO, LE PERIODICITÀ DELLE «DICHIARAZIONI DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE », QUALI STABILITE NEL DISCIPLINARE TECNICO, SONO COMPUTATE ESCLUSIVAMENTE A PARTIRE DALL'ANNUALITÀ 2014 E NON DA QUELLE ANTECEDENTI.**
- b) **LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E CONTROLLO SECONDO I CRITERI E LE PRIORITÀ DI CUI ALL'ART. 7 DEL DISCIPLINARE TECNICO SI APPLICA A PARTIRE DALL'ANNUALITÀ DI DICHIARAZIONE 2014.**
- c) **LE ATTIVITÀ ISPETTIVE, RIFERITE ALLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE ANNUALITÀ 2012 e 2013, SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME E DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE VIGENTI NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO AD ECCEZIONE DEI VALORI MINIMI CONSENTITI PER IL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE CHE VERRANNO CALCOLATI SECONDO I PARAMETRI PREVISTI DAL DPR 74/2013.**

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

PERIODICITÀ DELLA TRASMISSIONE E/O CONSEGNA DEI RAPPORTO TECNICO DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE O DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 10 KW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 KW

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA ⁸	CADENZA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E MANUTENZIONE (ANNI)	TIPOLOGIA DI RAPPORTO TECNICO
IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA	GENERATORI ALIMENTATI A GAS (METANO O GPL) E COMBUSTIBILE LIQUIDO E SOLIDO (GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE, CARBONE, COKE, ETC)	10 KW < P < 35 KW	ALMENO OGNI 2	RTCM o RCEE TIPO 1
		35 KW ≤ P < 50 KW	ALMENO OGNI 2	
		50 KW ≤ P ≤ 100 KW	ALMENO OGNI 2	
IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AD AZIONAMENTO ELETTRICO E MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO A FIAMMA DIRETTA	12 KW < P < 35 KW	ALMENO OGNI 2	RCEE TIPO 2
		35 KW ≤ P < 50 KW	ALMENO OGNI 2	
		50 KW ≤ P ≤ 100 KW	ALMENO OGNI 2	
	POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AZIONATE DA MOTORE ENDOTERMICO	P > 12 KW	ALMENO OGNI 2	RCEE TIPO 2
	POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO ALIMENTATE DA ENERGIA TERMICA	P > 12 KW	ALMENO OGNI 2	RCEE TIPO 2
IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO DA RETE AD UTENZA	P > 10 KW	ALMENO OGNI 2	RCEE TIPO 3
IMPIANTI COGENERATIVI	MICROGENERAZIONE	PEL < 50 KW	ALMENO OGNI 2	RCEE TIPO 4
	UNITÀ COGENERATIVE	PEL ≥ 50 KW	ALMENO OGNI 2	RCEE TIPO 4
P= POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE				
PEL= POTENZA ELETTRICA NOMINALE				

⁸ I LIMITI DEGLI INTERVALLI SONO RIFERITI ALLA POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DEI GENERATORI E DELLE MACCHINE FRIGORIFERE CHE SERVONO LO STESSO IMPIANTO



ALLEGATO 2

**DICHIARAZIONE PERIODICITÀ DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
 DPR 74/2013 ART. 7, COMMA 4, lett. a/b**

DATI ANAGRAFICI DITTA INCARICATA AL CONTROLLO E/O MANUTENZIONE:

Il /La sottoscritto/a Titolare/Ammin./Resp. Tecnico della Ditta
 con sede in Via n°
 partita IVA/codice fiscale iscrizione C.C.I.A.A. di n° recapiti: tel/fax
 cell. e-mail/.....

IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI:

- alla lettera "C" art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 37/08;
- alla lettera "E" art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 37/08;

IN QUALITÀ DI:

manutentore dell'impianto termico dal .../.../.....al .../.../.....sito nel Comune di
 c.a.p. via/c.da/piazza ecct n° costituito da generatore di calore :
 Costruttore..... mod..... matr..... installato il .../.../.....

VISTI:

- la documentazione tecnica del progettista (se presente);
- i libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti dell'impianto termico, rilasciati dai fabbricanti;
- le norme tecniche applicabili (UNI e CEI);
- D.P.R 74/2013 art. 7 comma 4;

DICHIARA:

- 1) che le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto mantenuto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, sono quelle indicate:
 nel rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dall'art. 7 comma 2 del D. L. 192/05 e s.m.i. (Allegati F e G); ai modelli previsti dall'art. 7 comma 6 del D.P.R. 74/2013 (Allegati ,II, III, IV, V);
 nell'elenco allegato alla presente dichiarazione appositamente redatto dal sottoscritto;
- 2) che le operazioni di controllo e manutenzioni di cui al punto 1), devono essere effettuate con le seguenti periodicità:
 anno/i (in cifre)..... in lettere

La presente dichiarazione viene consegnata al responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico ed allegata al libretto di impianto/climatizzazione unitamente ad:

- copia del certificato d'iscrizione valido della C.C.I.A.A. attestante i requisiti professionali di cui al D.M. 37/2008;
- copia del certificato di taratura analizzatore in corso di validità UNI 10389-1;
- certificato di abilitazione installazione e manutenzione apparecchi refrigeranti fissi DPR 43/2012 e copia certificazione di iscrizione al registro operatori/aziende della C.C.I.A.A.
- certificazione attestante i requisiti per il "ruolo di terzo responsabile" impianti termici con Ptf. > 350 kW o attestazione rilasciata ai sensi del DPR n° 207 del 05/10/2010 ctg. OG 11 e/o OS 28.

Luogo e data,.....

Il Manutentore
 (timbro e firma)

Il Responsabile dell'Impianto Termico
 (per presa visione/ricevuta)

Note: Qualora la presente scheda non venga compilata al momento della presa in carico della manutenzione, il manutentore è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al combinato disposto dell'art. 15 comma 6 del D.L. 192/2005 s.m.i. considerate vigenti dall'art. 11 del D.P.R. 74/2013.

Uea

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono richiamate e trascritte,

acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Disciplinare tecnico relativo alle attività finalizzate all'accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la produzione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e per la gestione nonché l'aggiornamento del relativo catasto, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Prof. Ing. Aniello Cimitile -

*IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone*

[Signature]

N. 1879

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 03 LUG, 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO
IL MESSO FOTIFICATORE
(Pubbl. WOLO)

IL SEGRETARIO GENERALE

*IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone*

[Signature]

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Copia per

SETTORE Economia e Patrimoni il _____ prot. n. _____

SETTORE Gen. Econ. Finanze il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____